COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO N. 32

Riunione del 7 marzo 2012

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Francesca R. Pettinelli - Componente-Relatore

19.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Mymamy Ass. Sp. Dil. n.p. del Presidente p.t.;
- Francesco Pugliatti, n.q. di Presidente p.t. della Mymany Ass. Sp. Dil.;
- Barillà Davide, atleta.

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. del 20 Dicembre 2011, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **La Società Mymamy Ass. Sp. Dil. n.p. Presidente p.t.,** *per avere fatto partecipare l'atleta Barillà Davide agli allenamenti presso la Soc. Mymamy Ass. Sp. Dil. in violazione dell'art. 2 RAT";*
- **Il Sig. Francesco Pugliatti n.q. Presidente p.t. Società Mymamy Ass. Sp. Dil.,** *per aver permesso al Sig. Barillà Davide di allenarsi con la propria società in violazione degli artt. 19 RAT e 55 R.g.";*
- **L'atleta Barillà Davide,** *per la violazione degli artt. 10 e 10 bis dello Statuto Federale e 19 RAT per aver partecipato ad allenamenti con altre società senza la preventiva autorizzazione".*

La CGN, in relazione ai predetti capi di incolpazione, deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati all'udienza del 25 Gennaio 2012, differita dapprima al 22 Febbraio 2012 poi, ulteriormente, al 7 Marzo 2012, per impedimento del legale degli incolpati. In detta sede, erano quindi presenti il Sostituto Procuratore Federale, da un lato, nonché l'Avv. Nicola Napolione per gli incolpati, dall'altro, giusta delega depositata in atti.

****

La Commissione Giudicante Nazionale, letti gli atti ed esaminati i documenti, udita la relazione della Procura Federale che insiste nella relazione ex art. 72 lett. c) Reg. Giur.,

OSSERVA

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Volley Sport Catona, con nota del 4 Ottobre 2011, segnalava alla Procura Federale la circostanza per la quale la società Mamamy ASD Volley RC aveva fatto partecipare ai propri allenamenti, senza aver richiesto/ottenuto alcun permesso, l'atleta Davide Barillà (tesserato con la prima). A sostegno della istanza allegava materiale fotografico comprovante tali allenamenti, avvenuti con la tenuta sportiva della Mymamy.

Ricevuta la comunicazione di apertura indagine, l'atleta Barillà ed il Presidente pro-tempore della Mymamy ASD, Sig. Francesco Pugliatti, inoltravano memorie difensive sostenendo, sinteticamente, quanto al primo, l'aver richiesto lo scioglimento del vincolo dalla ASD Volley Sport Catona per sostanziale disinteresse di quest'ultima e per crescita tecnica (potendo partecipare con la Mymamy ASD ad un campionato di Serie B1), quanto al secondo, la buona fede della Mymamy ASD essendo in corso la procedura di scioglimento coattivo del vincolo del Barillà dalla ASD Volley Sport Catona. Entrambi, comunque, non negavano gli addebiti mossi.

Successivamente alla apertura delle indagini, con provvedimento affisso il 14 Novembre 2011 la Commissione Tesseramento Atleti Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria rigettava il ricorso presentato dal Barillà per lo scioglimento del vincolo.

Tuttavia, con Comunicato Ufficiale n. 6 del 23 Gennaio 2012 la Commissione d'Appello Federale Sezione Distaccata Puglia, in riforma della predetta decisione della C.T.A., accoglieva l'appello proposto dall'atleta Barillà e ne disponeva lo scioglimento del vincolo dalla società Ass. Volley Sport Catona.

La responsabilità degli incolpati è documentalmente dimostrata e giustifica la richiesta sanzione disciplinare.

In effetti è provato, anche per specifica ammissione degli incolpati nelle note difensive inoltrate alla Procura Federale, che l'atleta Davide Barillà si sia allenato con la Mymamy ASD pur essendo ancora tesserato con la Ass. Volley Sport Catona, in pendenza della attivata procedura di scioglimento coattivo del vincolo.

Il conseguente illecito disciplinare non può, quindi, non essere sanzionato a mente delle disposizioni previste nel R.A.T. e nello Statuto Federale.

In particolare si rileva che con la procedura di tesseramento viene a costituirsi un vincolo tra atleta e sodalizio che comporta per il primo l'obbligo di praticare lo sport della pallavolo esclusivamente nell'interesse del sodalizio di appartenenza con conseguente divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, se non con il consenso dell'associato vincolante (art. 10 bis Statuto Federale).

Tale divieto si estende chiaramente anche al solo allenamento il quale costituisce elemento fondamentale del rapporto atleta/associato fondato sul vincolo. L'allenamento, infatti, mira non solo a fornire l'adeguata preparazione sportiva e tecnica, ma anche a consentire all'atleta di conoscere gli schemi della squadra, e di inserirsi quindi appieno nell'organico della stessa.
Il Barillà, quindi, pur essendo in corso la procedura di scioglimento del vincolo, essendo ancora tesserato con la Ass. Volley Sport Catona, in mancanza di espressa autorizzazione, non avrebbe dovuto partecipare agli allenamenti con Mymamy ASD.
Ciò, anche se con provvedimento della Corte d'Appello Federale Puglia è stato, poi, successivamente dichiarato lo scioglimento del vincolo del Barillà dalla Ass. Volley Sport Catona.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale

Dichiara gli incolpati responsabili per i fatti loro ascritti, come evidenziati e, per l'effetto, dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

- **MYMAMY ASS. SP. DIL.,** nella persona del Presidente pro-tempore, multa di € 200,00 (duecento/00.===)
- **FRANCESCO PUGLIATTI** nella qualità di Presidente pro-tempore della Società Mymamy Ass. Sp. Dil., sospensione da ogni attività federale per mesi 4 (fino al 15 luglio 2012)
- **BARILLA' DAVIDE** sospensione da ogni attività federale per 4 giornate .

Roma, 15/03/2012

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai